

numero	data	Dipartimento
4588 R	17 gennaio 1997	ISTITUZIONI

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 15 ottobre 1996 concernente l'iniziativa parlamentare 2
ottobre 1995 presentata nella forma elaborata dall'on. Giorgio Lavagno
per lo stralcio della lett. p) dell'art. 13 cpv. 1 LOC (designazione da parte
dell'organo legislativo comunale dei delegati dei comuni negli enti di di-
ritto pubblico o privato di cui il comune è parte)**

Esaminata l'iniziativa parlamentare dell'on. Lavagno, la Commissione della legislazione ha ritenuto di dover seguire l'indicazione espressa dal Consiglio di Stato nel messaggio no. 4588 ed invita pertanto il Parlamento a respingerla.

Come già sottolineato nel messaggio governativo, la partecipazione dei comuni negli enti di diritto pubblico o privato, quali quelli cui si riferisce la norma che l'iniziativa vuole abrogare, persegue obiettivi che oltrepassano chiaramente gli ambiti gestiti autonomamente dai municipi in virtù delle competenze attribuite loro dagli art. 106 e 107 LOC. Gli esempi citati nel messaggio - vale a dire enti turistici, Ente ospedaliero, associazioni regionali - sono espliciti e contraddicono chiaramente la tesi contraria sostenuta dall'iniziativista. E' vero che l'attribuzione agli esecutivi della competenza di designare i propri rappresentanti nei diversi enti garantirebbe a questi ultimi una migliore continuità d'azione. Può in effetti succedere che questi enti si vedano rallentati nella loro attività a motivo dei ritardi con i quali i legislativi operano. Non si tratta ad ogni modo di un problema di vitale importanza e la Commissione della legislazione condivide il parere del Governo secondo cui la scelta dei delegati debba essere lasciata, come sino ad oggi, ai legislativi comunali, organi che rappresentano democraticamente l'intera collettività.

Visto quanto precede, la Commissione della legislazione ha deciso all'unanimità il mantenimento della competenza in materia ai legislativi comunali ed invita il Parlamento a respingere l'iniziativa 2 ottobre 1995 presentata nella forma elaborata dall'on. Giorgio Lavagno per lo stralcio della lett. p) dell'art. 13 cpv. 1 della legge organica comunale.

Per la Commissione della legislazione:

Matteo Baggi, relatore
Bernasconi - Bobbià - Carobbio Guscetti -
Camponovo - Ermotti-Lepori - Ferrari-Testa -
Fiori - Genazzi - Lepori Colombo - Marzorini -
Merlini - Righinetti - Verda

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dall'on. Carlo Verda e confir-
matari per la modifica dell'art. 414 del Codice di procedura
civile (CPC) e dell'art. 19bis della Legge sulla tariffa giu-
diziaria (TG)

del 7 novembre 1994

1. Dal 1° settembre 1993 tutte le vertenze per locazione di alloggi e locali commerciali sottostanno dopo il tentativo di conciliazione, alla procedura prevista dagli art. 404 e segg. CPC.
Le spese e le ripetibili per questo tipo di controversia sono calcolate sulla base di 20 annualità, in base all'art. 7 cpv. 3 CPC (cfr. sentenza IICCA in re G. c/C. del 29 novembre 1990, citata in Cocchi-Trezzini "Commentario del CPC ticinese" ad art. 7 pag. 36).
2. In base all'art. 414 cpv. 2 CPC il Giudice, per questo controversie può esentare le parti da qualsiasi spesa, se circostanze particolari lo giustificano. L'esperienza dimostra tuttavia che i Giudici di prime cure non danno sufficiente peso a questa normativa, la cui applicazione invero è giustificata da circostanze eccezionali. Ciò porta quindi, in applicazione dell'art. 7 CPC, per la regola delle 20 annualità, a che il valore litigioso sia artificialmente aumentato. Una contestazione di fr. 100.-- per aumento di affitto produce un valore litigioso di fr. 24'000.--. Con la conseguenza che spese di giustizia e ripetibili risultano artificialmente aumentate ben al di là della prevedibile durata del contratto di locazione. Tenendo conto del campo specifico di applicazione della legge, si giustifica di contenere il valore di causa, d'altronde fissato in base all'art. 7 CPC per pura convenzione, in un importo inferiore.
3. Si chiede pertanto di voler introdurre una modifica legislativa che permetta al Giudice, in deroga all'art. 7 CPC di calcolare il valore litigioso, per vertenze che riguardano locazione o affitto di locali di abitazione, determinazione o contestazione della pigione, protrazione della disdetta, sulla base di un anno di locazione o affitto.
4. Pertanto gli art. 414 CPC e 19bis TG verrebbero modificati nel seguente modo:

Codice di procedura civile

Art. 414

Il giudice decide secondo il suo prudente giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

In caso di locazione di locali di abitazione, nelle vertenze sulla determinazione del-